



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone**

ORDINANZA N° 25 – 2022

Oggetto: *Disciplina degli accosti, in via preferenziale ma non esclusiva, nel porto di Monfalcone – Integrazione alle ordinanze n. 05/2020 e n. 13/2020 per regolamentare la disciplina accosti delle navi da crociera stagione 2022*

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di “Riordino della legislazione in materia portuale”, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, con particolare riferimento agli artt. 6, 8, 14, 16, 18 e 24;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”;
- VISTA l’Intesa sottoscritta in data 20 dicembre 2019 con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e riguardante il passaggio di competenze nella gestione del porto di Monfalcone dalla Regione all’Autorità di Sistema Portuale;
- VISTE le ordinanze n. 5 del 27 febbraio 2020 e n. 13 del 18 giugno 2020 di questa Autorità di Sistema Portuale relative alla “Disciplina degli accosti in via preferenziale ma non esclusiva nel porto di Monfalcone
- PRESO ATTO che la società MSC Cruise Management (UK) ha presentato richiesta di utilizzare lo scalo di Monfalcone anche nella stagione crocieristica 2022;
- CONSIDERATO che le navi da crociera, avendo necessità di ormeggiare secondo programmi pianificati, devono poter disporre di un accosto preferenziale per lo svolgimento del traffico passeggeri sulle banchine di Portorosega, non contemplato nelle precedenti ordinanze;

SENTITO il parere dell'Autorità marittima del porto di Monfalcone;

ORDINA

Art. 1 campo di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le deroghe con cui viene stabilito l'ordine di accosto delle navi da crociera rispetto a quanto previsto dalle ordinanze n. 5 e 13 del 2020 di AdSP MAO.
2. Vengono confermate le Ordinanze le ordinanze n. 5 del 27 febbraio 2020 e n. 13 del 18 giugno 2020 di questa Autorità di Sistema Portuale relative alla "Disciplina degli accosti in via preferenziale ma non esclusiva nel porto di Monfalcone", e la nota prot. 23/2021 del 20 gennaio 2021 di questa Autorità di Sistema Portuale con la quale è stata sospesa l'efficacia della rimozione del vincolo relativo al divieto di trattazione di merce pulvirulenta sugli accosti 1, 2 e 3.
3. Nei giorni in cui è previsto l'arrivo delle navi da crociera sono sospese le priorità di accosto di cui alle citate ordinanze;

Art. 2 navi da crociera

1. Ai fini di migliorare la sicurezza e l'organizzazione del lavoro in banchina e di sviluppare al massimo le potenzialità di traffico del Porto di Monfalcone garantendo altresì l'operatività del traffico passeggeri, dovrà essere assicurato uno spazio di banchina in via preferenziale per le navi da crociera in accordo alle seguenti disposizioni:
 - a. La nave da crociera verrà ormeggiata nel tratto di banchina compreso tra la bitta 5 e la bitta 23;
 - b. Qualora l'ormeggio di cui al punto precedente non possa essere utilizzato, nel caso sia libero un altro tratto di banchina sufficiente a garantire un ormeggio in sicurezza compatibile con il pescaggio nave, la nave da crociera verrà ivi ormeggiata;
 - c. Nel caso di indisponibilità di un ormeggio per la presenza in banchina di altre navi e quindi risulti necessario operare opportune movimentazioni lungo la banchina o in rada delle unità navali per permettere l'ormeggio della nave da crociera, si sceglierà il tratto di banchina che permette di effettuare il minor numero di movimenti nave;
 - d. A parità di navi da spostare, verrà liberato per la nave da crociera l'ormeggio relativo al pescaggio minimo ammissibile per la nave passeggeri stessa;
2. Al disormeggio della nave da crociera eventuali navi che siano dovute andare in rada, potranno tornare ai loro ormeggi originari;
3. Al disormeggio della nave da crociera eventuali navi che siano state spostate lungo la banchina andando ad occupare un ormeggio dedicato in via preferenziale ad un'altra impresa, potranno tornare ai loro ormeggi originari ovvero potranno rimanere dove si trovano nel caso di accordo con l'impresa che ha disposizione lo spazio di banchina dedicato in via preferenziale.
4. Ogni eventuale spostamento, disposto ai sensi della presente ordinanza, deve essere subordinato al nulla osta della Capitaneria di Porto di Monfalcone per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione.

Art. 3 validità

1. La disciplina della presente ordinanza è valida fino al 31 dicembre 2022

Art. 4 pubblicità

1. La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi – Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 5 disposizioni transitorie e finali

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito ufficiale della AdSPMAO.
2. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza.
3. La presente ordinanza aggiorna e sostituisce ogni altra disposizione od ordinanza di pari oggetto precedentemente emanati.

Trieste, 27 maggio 2022

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)